



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PAT-20/08/2026-9149 - Determinazione

OGGETTO:

Approvazione delle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale insegnante degli Istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento per l'anno formativo 2026/2027.

LA DIRIGENTE

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il regolamento concernente “Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente della scuola e istituti di istruzione elementare e secondaria” (D.P.G.P. 14.10.1998 n. 26-98/Leg.);

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e le successive modifiche e integrazioni;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 luglio 2021, n. 1197 avente ad oggetto: “Criteri per la determinazione dell'organico del personale docente degli Istituti di formazione professionale provinciali a decorrere dall'anno formativo 2021/2022” e vista la successiva deliberazione di data 27 giugno 2025, n. 925 che ha aggiornato tali criteri a decorrere dall'anno formativo 2025/2026;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 11 febbraio 2022, n. 168 con cui si sono stati approvati i titoli di accesso alle singole discipline;

vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 dicembre 2024, n. 2041 con cui è stato approvato il bando per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale insegnante degli Istituti di Formazione Professionale della Provincia autonoma di Trento per il biennio formativo 2025/2026 - 2026/2027;

vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 giugno 2025, n. 910 avente ad oggetto: “Inclusione nelle graduatorie per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale insegnante degli Istituti di Formazione Professionale della Provincia Autonoma di Trento per il biennio formativo 2025/2026 - 2026/2027. Approvazione delle graduatorie definitive”;

considerata inoltre la deliberazione della Giunta provinciale di data 8 maggio 2026, n. 653 concernente l'aggiornamento e l'estensione di un ulteriore anno formativo del "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027", approvato ai sensi dell'art. 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 con la deliberazione n. 1032 del 12.07.2024 e s.m.i., e del relativo piano finanziario.

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 29 maggio 2026, n. 805 recante “Riforma dei percorsi del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) trentina - prima fase. Aggiornamento dei Piani di studio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), adottati ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.p.p 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg con deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2021, n. 960 e ss. mm. e ii., a partire dall'anno formativo 2026/2027”;

considerata altresì la determinazione della Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema di data 31 luglio 2026, n. 8348 avente ad oggetto il fabbisogno delle ore di docenza degli Istituti di formazione professionale provinciali per l'anno

formativo 2026/2027, ai sensi dell'articolo 86, comma 2 della legge provinciale di data 7 agosto 2006, n. 5;

preso atto della determinazione della Dirigente del Servizio poc'anzi citato di data 6 agosto 2026, n. 8606, integrativa del provvedimento di cui al paragrafo precedente e cioè della determinazione n. 8348/2026;

richiamate le note degli Istituti di formazione professionale provinciali con le quali è stato trasmesso il fabbisogno di personale docente per l'anno formativo 2026/2027;

vista la circolare prot. n. 388391 di data 8 maggio 2026 con cui sono state impartite le direttive per la formulazione delle domande di trasferimento volontario e di assegnazione provvisoria per l'anno formativo 2026/2027;

vista l'assenza di domande di trasferimento e di assegnazioni provvisorie di sede per l'anno formativo 2026/2027;

considerato necessario approvare le modalità di assunzione del personale insegnante a tempo determinato degli Istituti di formazione professionale provinciali relative all'anno formativo 2026/2027 di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di procedere all'assunzione del personale insegnante a tempo determinato necessario alla copertura del fabbisogno individuato dalla Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzione di sistema;
2. di approvare le modalità organizzative di assunzione del personale insegnante a tempo determinato degli Istituti di formazione professionale provinciali, relative all'anno formativo 2026/2027 di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo tematico www.vivoscuola.it;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti degli Istituti di formazione professionale provinciali;
5. di dare atto infine che, avverso il presente provvedimento, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo internet.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

LA DIRIGENTE

Francesca Mussino

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A)

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALI PER L'ANNO FORMATIVO 2026/2027

Criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale insegnante degli istituti di formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento per l'anno formativo 2026/2027.

I) TIPOLOGIA DEI POSTI DISPONIBILI

Per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante presso gli Istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, con sede a Trento, Levico Terme e Rovereto, sono disponibili i posti riferiti ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale ed alle azioni ad essi collegate, ai percorsi del quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, alla formazione rivolta agli studenti con bisogni educativi speciali ed ai percorsi di Alta formazione professionale per quel che attiene il Coordinamento e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) posti di insegnante di pianta organica, vacanti e/o disponibili per l'intero anno formativo;
- b) posti di insegnante temporaneamente disponibili perché riferiti a moduli di durata stagionale o ridotta o per assenza temporanea del titolare superiore a 15 giorni.

Ai fini dell'efficientamento nell'utilizzo e sistemazione dei carichi orari ridotti da parte delle singole Istituzioni formative, il Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola conferisce i posti di consistenza pari o superiore a 306 ore.

II) INCARICHI ANNUALI (punto I lett. a)

Gli incarichi annuali sono conferiti dal Servizio Reclutamento e la gestione del personale della scuola secondo le seguenti modalità:

- a) i posti su sede vacante - e tali specificamente individuati dal fabbisogno - sono assegnati dal 1° settembre di ciascun anno, inizio dell'attività formativa annuale, e fino al 31 agosto dell'anno successivo, attingendo dalle vigenti graduatorie. Per i nuovi assunti la decorrenza, sia economica sia giuridica, corrisponde al 1° giorno di lezione come stabilito dal calendario dell'anno formativo di riferimento;
- b) i rimanenti posti sono assegnati dal 1° settembre di ciascun anno, inizio dell'attività formativa annuale, e fino al 30 giugno dell'anno successivo, attingendo dalle vigenti graduatorie. Per i nuovi assunti la decorrenza, sia economica sia giuridica, corrisponde al 1° giorno di lezione come stabilito dal calendario dell'anno formativo di riferimento;

c) Le operazioni di assegnazione di tali incarichi si svolgono **in presenza**, secondo le disposizioni seguenti e secondo quanto meglio specificato nella successiva circolare relativa alle convocazioni.

Prima della data di inizio delle convocazioni, al fine di facilitare le operazioni di scelta, sono **pubblicati** sul sito internet all'indirizzo www.vivoscuola.it, i **quadri delle disponibilità** riferite all'Istituto professionale Servizi alla Persona e Legno "S. Pertini" di Trento, all'Istituto alberghiero di Rovereto e all'Istituto alberghiero "G. Cipriani" di Levico Terme.

d) Gli aspiranti insegnanti sono **convocati** secondo l'ordine di graduatoria (nel rispetto della normativa in tema di preferenze e riserve di legge) per la scelta della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, mediante **avviso pubblicato almeno 24 ORE prima** della data fissata per le convocazioni, sul sito internet all'indirizzo www.vivoscuola.it.

e) **Gli aspiranti sono convocati in numero superiore alla disponibilità dei posti.** Tale convocazione **non** costituisce diritto all'assunzione, qualora essa non spetti.

f) Tutti i convocati dovranno presentarsi alle operazioni di assunzione muniti di **documento di identità in corso di validità e codice fiscale**. E' richiesto, inoltre, il possesso di copia cartacea, debitamente compilata e sottoscritta, di eventuale ulteriore documentazione indicata nei relativi avvisi pubblicati sul portale www.vivoscuola.it.

g) Gli aspiranti convocati, qualora impossibilitati, possono **farsi rappresentare da persona delegata di propria fiducia**, secondo le indicazioni riportate nell'avviso di convocazione.

Le deleghe dovranno essere **consegnate** allo sportello al momento della chiamata, corredate da documento di identità e codice fiscale del delegante e documento di identità del delegato.

Non sono consentite deleghe alla Dirigente del Servizio Reclutamento e la gestione del personale della scuola, al direttore dell'Ufficio mobilità, concorsi e assunzioni del personale non docente nonché ai loro delegati.

Possono accedere alle convocazioni solamente gli aspiranti insegnanti presenti nell'elenco delle individuazioni o i loro delegati.

h) La **mancata presentazione** dell'interessato o di suo delegato, nel giorno ed ora stabiliti per la scelta della sede e della eventuale sottoscrizione del contratto di assunzione, equivale a **rinuncia**.

i) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale, per la sola graduatoria per la quale sono stati convocati, pur conservando il diritto al conferimento di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti formativi, gli aspiranti che:

- sono **assenti alle operazioni** di convocazione, pur individuati per la scelta del posto;
- **non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto.**

j) Decadono dal contratto stipulato e perdono altresì il diritto alla assunzione, limitatamente all'anno formativo in corso per la materia per la quale sono stati convocati, gli aspiranti che **rinunciano all'incarico** per:

- espressa dichiarazione dell'interessato;
- mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo.

k) L'insegnante che, nominato su posto di cui al punto II, **abbandoni il servizio o si dimetta**, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per l'anno in corso da tutte le graduatorie in cui risulta incluso e perde altresì – limitatamente al medesimo insegnamento - la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee per l'anno successivo.

La possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee per l'anno successivo permane quando l'abbandono o le dimissioni siano dovuti a giustificati motivi suffragati da documentazione presentata dall'interessato e valutati dal Dirigente formativo.

l) Ai sensi dell'articolo 4 comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/leg, gli aspiranti risultati idonei in corrispondente concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato godono di **precedenza assoluta** nelle assunzioni a tempo determinato. La precedenza assoluta opera a favore degli aspiranti inclusi in graduatoria anche se l'idoneità è conseguita nel corso del biennio di vigenza della graduatoria.

Pertanto, visto il Concorso straordinario per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità nella figura professionale di insegnante nelle Istituzioni formative provinciali, indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 del 25 ottobre 2025 e le relative graduatorie, approvate con deliberazione n. 611 del 30 aprile 2026, i candidati risultati idonei in tale procedura, qualora iscritti nelle graduatorie per il tempo determinato, godono di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato, se non già assunti a tempo determinato.

m) In presenza di più sedi disponibili, gli interessati hanno diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

n) Nello scorrimento delle graduatorie si terrà conto di eventuali riserve di legge in materia di assunzioni, nonché delle precedenza ex legge n. 104/1992.

Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti rientranti, per ordine di graduatoria, nel contingente dei posti da coprire, beneficiari del pertinente diritto riconosciuto a norma degli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992, come modificata dalla legge n. 183/2010. Per coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 33, comma 5 (assistenza a persone disabili) il diritto di scelta riguarda la sede più vicina al domicilio della persona da assistere (intendendosi le istituzioni formative che hanno sede nel Comune dove ha il domicilio la persona da assistere o nel Comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT). Per coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 33, comma 6 (persona disabile maggiorenne in situazione di gravità) il diritto di scelta riguarda la sede più vicina al proprio domicilio (intendendosi le istituzioni formative che hanno sede nel Comune dove la persona ha il proprio domicilio o in subordine nel Comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT). Per quanto riguarda il diritto a beneficiare del diritto di cui all'articolo 21, sopra richiamato, non è sufficiente la presentazione del solo certificato attestante l'invalidità civile, ma è necessaria anche la documentazione che evidenzia lo stato di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992. Qualora il domicilio della persona da assistere o il proprio domicilio, nel caso di cui all'articolo 33

comma 6, si trovi fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento non trova applicazione la priorità nella scelta della sede.

Per quanto riguarda le assunzioni ex legge n. 68/1999 si evidenzia che vengono in ogni caso computati a valere sul contingente di scopertura, previsto dalla predetta legge, le assunzioni a tempo determinato di dipendenti convocati secondo il normale scorrimento dell'ordine di graduatoria, per i quali vi sia il successivo riconoscimento da parte dell'Agenzia del Lavoro.

o) Il contratto sottoscritto dal dipendente che, alla data di assunzione in servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza/puerperio, è valido ai fini giuridici ed economici - in base all'articolo 19 allegato D) dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2008/2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 1° settembre 2008 - fino alla effettiva presa di servizio e comunque nei limiti della nomina stessa.

p) Nel caso di dichiarazioni false o di alterazioni volontarie alla documentazione originale o in copia, dopo aver accertato eventuali responsabilità e salvi ulteriori provvedimenti, è disposta la revoca dell'assunzione se eventualmente già conferita e comunque il depennamento dalla graduatoria.

III) INCARICHI CONFERITI DAI DIRIGENTI FORMATIVI

Per gli incarichi conferiti dai Dirigenti formativi valgono le stesse modalità previste per gli incarichi annuali di cui al punto II, con le seguenti eccezioni:

a) le supplenze sono conferite a partire dal primo giorno di lezione dai Dirigenti dei tre Istituti di formazione professionale attingendo dalle medesime graduatorie utilizzate per le assunzioni di cui al punto II, per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire (es. rientro del titolare) e possono essere prorogate all'interno del medesimo anno formativo nel caso di reiterata assenza ininterrotta del titolare senza soluzione di continuità. In ogni caso il rapporto di lavoro è prorogato a favore del solo supplente effettivamente in servizio.

I Dirigenti interpellano gli aspiranti per riscontrarne la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma (il fonogramma è la registrazione agli atti dell'Istituto della chiamata telefonica di interpello, da effettuarsi con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua, della persona che ha risposto, e della risposta o della mancata risposta).

Il fonogramma deve essere effettuato almeno due volte, di cui una nella fascia antimeridiana e una nella fascia pomeridiana.

La mancata risposta comporta lo scorrimento della graduatoria. Gli aspiranti non reperiti telefonicamente – mediante le modalità di cui sopra – conservano comunque il posto in graduatoria.

La proposta di assunzione deve contenere la disciplina di insegnamento nonché la durata e l'orario del posto offerto.

L'accettazione della proposta deve essere immediata.

La mancata accettazione dell'incarico offerto comporta il depennamento dalla graduatoria dalla quale l'aspirante è stato chiamato per il conferimento dell'incarico;

- b) tutte le supplenze che rientrano nelle tipologie di posto come indicate al punto I lett. a), assegnate dopo il termine del 31 ottobre, hanno termine alla data prevista per la fine delle lezioni;
- c) nel caso di esaurimento delle graduatorie, il Dirigente formativo, con adeguata motivazione della scelta, conferisce gli incarichi mediante comparazione delle domande di assunzione, presentate direttamente all'Istituzione scolastica, dal personale in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso; con riferimento all'area professionalizzante, qualora non vi sia personale in possesso del titolo, il Dirigente formativo potrà conferire eventuali incarichi al personale in possesso di specifica competenza tecnica e di esperienza professionale;
- d) nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale per malattia documentata, l'interessato mantiene la posizione in graduatoria per eventuali successive supplenze;
- e) gli interessati che accettano l'incarico devono sottoscrivere all'atto dell'assunzione il contratto individuale, impegnandosi a presentare la documentazione di rito entro il termine previsto, pena risoluzione del contratto stesso.
Gli stessi dovranno assumere servizio, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'Amministrazione;
- f) l'insegnante in servizio con contratto a tempo determinato ad orario ridotto presso un istituto di formazione professionale può instaurare un ulteriore rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale sottoscrive apposito contratto, presso un altro istituto provinciale di formazione professionale, nel limite del monte orario annuale di 612 ore di insegnamento.